



Torino, 3 febbraio 2021

CIRCOLARE N. 31/2021

OGGETTO: Autotrasporto - Verifica regolarità delle imprese di autotrasporto e prassi utili a prevenire illeciti ed obbligazioni in solido.

Nell'ambito della stipula di contratti di trasporto (spot e durata), al fine di prevenire e limitare la possibilità per le imprese committenti (spedizionieri e primi vettori) di affidare i servizi a vettori che possano commettere illeciti penali (ad esempio furto del carico) e/o essere obbligati in solido con il vettore stesso a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, riteniamo utile riepilogare gli strumenti e le corrette prassi da adottare preventivamente all'affidamento al vettore del servizio.

Trasporti nazionali/internazionali con vettori italiani

1. Verifica regolarità delle imprese di autotrasporto sul portale dell'Albo Autotrasporto

Ai sensi dell'art. 83 bis Legge n. 133/2008 sul sito del Comitato Centrale dell'Albo - www.alboautotrasporto.it – è necessario procedere con la verifica della regolarità del vettore accedendo come "*committente/persona fisica*". Verrà rilasciata, per ogni vettore, un'attestazione ministeriale sulla regolarità in merito a:

- Iscrizione Albo Autotrasportatori
- Iscrizione REN (ove richiesto)
- Iscrizione CCIAA
- Regolarità contributiva (INPS/INAIL)

Nel caso l'attestazione dia esito non regolare anche solo per uno degli elementi sopra indicati **NON** si deve procedere all'affidamento del servizio al vettore, se non prima di avere svolto gli opportuni approfondimenti direttamente con il vettore in merito alla specifica irregolarità che talvolta dipende da un disallineamento dei dati trasmessi dagli enti coinvolti (v. all.1).

Precisiamo che, dal 23.11.2015, la sola richiesta del DURC, senza la "verifica della regolarità", ai sensi di legge, non sostituisce la stessa verifica, ma la integra, nei casi di cui sopra.



In ogni caso, valutando anche la tipologia di contratto e i rapporti con il vettore, sarebbe utile e consigliabile richiedere la documentazione attestante gli elementi di cui sopra a prescindere dall'esito della "verifica della regolarità".

Ribadiamo che tale verifica sul sito dell'Albo esonera i committenti dall'essere obbligati in solido con il vettore per quanto riguarda trattamenti retributivi e previdenziali/assistenziali, nel caso di contratto scritto.

Nel caso di contratto verbale il committente che non effettua la verifica si assume anche gli oneri relativi all'inadempimenti degli obblighi fiscali e violazioni al Codice della Strada.

E' prassi corretta, nel caso di contratto di durata, procedere con cadenza almeno bimestrale alla verifica sul portale Albo.

2. Assicurazione del vettore

Al fine di tutelarsi nel caso di danni/perdita della merce farsi rilasciare copia/elementi relativi alla polizza assicurativa RC vettoriale stipulata dal vettore, e/o qualsiasi altra polizza integrativa.

Trasporti internazionali con vettori esteri

La procedura di verifica della regolarità del vettore non può essere applicata sui vettori esteri, pertanto si consiglia di desumere quante più informazioni ufficiali relative all'azienda che si va ad utilizzare, unitamente alla polizza assicurativa, utilizzando, ove possibile, a carattere di utilità e quale traccia fac-simile, gli elementi relativi alla verifica della regolarità ai sensi dell'art. 83 bis.

Consigliamo quindi alle imprese, qualora non abbiano già proceduto in merito, ad istituire una prassi interna relativa alle verifiche in modo da limitare eventuali illeciti e problematiche in termini di responsabilità per l'affidamento incauto dei servizi.

Invitiamo le imprese associate a segnalarci, in relazione all'argomento, casistiche specifiche ed eventuali prassi gestionale che possa essere stata applicata positivamente, al fine di segnalarla quale utilità.

Cordiali saluti.

L'Ufficio segreteria

ALL.2